

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Nel procedimento n. 7437/2017 V.G. promosso

da

[REDACTED]

Il Giudice Designato, sciogliendo la riserva,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

[REDACTED] adiva l'intestato Tribunale affinché venisse nominato un professionista svolgente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (d'ora in poi OCC) rappresentando lo stato di sovraindebitamento e palesando la volontà di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Veniva nominato un professionista nella persona del dott. Luigi Barzazi, il quale provvedeva a depositare la propria relazione.

Nella propria relazione, il dott. Barzazi, verificata la situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, analizzate le cause di tale sovraindebitamento, verificato l'elenco dei creditori, con la determinazione dei relativi crediti, ed individuati gli introiti su cui il predetto può contare, attestava la veridicità dei dati esposti dal ricorrente, nonché la sostenibilità finanziaria del piano formulato, tuttavia, escludeva la fattibilità e la convenienza del piano in relazione a tutti i creditori, evidenziando che il piano non considera il pagamento delle spese in prededuzione e non considera il pagamento del creditore ipotecario Barclays Bank PLC. P

Con provvedimento del 21 dicembre 2017/4 gennaio 2018 veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 12 bis legge n. 3/2012 ravvisando la possibilità di superare le criticità evidenziate nella relazione del professionista incaricato.

All'udienza così fissata, il difensore del ricorrente ha esposto le ragioni per cui non ritiene condivisibili i rilievi del professionista incaricato, il quale, sempre alla medesima udienza, ha dato atto di aver comunicato ai creditori la propria relazione e si osserva che nessuno di questi ha manifestato il proprio dissenso.

Il piano in esame prevede l'integrale pagamento delle spese in prededuzione, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 33%, mediante un esborso mensile di € 711,80 (cfr. verbale udienza del 7 marzo 2018), nell'arco di cinque anni ed il pagamento del creditore privilegiato Barclays Bank secondo il piano di ammortamento in regolare esecuzione (al di fuori del piano del consumatore).

Ciò premesso, la prima valutazione che deve essere effettuata da parte di questo Giudice attiene alla legittimità del procedimento ed al riguardo si osserva che il procedimento, appunto, si è regolarmente svolto in ossequio al disposto di cui agli artt. 7 e segg. legge n. 3/2012.

In secondo luogo, è da escludere, alla luce anche della relazione del professionista incaricato, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si osserva, poi, che la fattibilità finanziaria del piano è stata attestata dal professionista incaricato, previa verifica della completezza e della attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente.

Bisogna ribadire che non risulta essere pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori e che paiono superabili le criticità evidenziate dal professionista incaricato.

Quanto alle spese in prededuzione il ricorrente ha precisato la volontà di pagarle all'esito dell'omologa e la giacenza in conto corrente, verificata anche dal professionista incaricato, è sufficiente a coprire tutte le spese in questione. Per ciò che concerne il mutuo ipotecario, si conferma di condividere l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata del piano del consumatore non possa che collocarsi in un arco di cinque anni circa, giacché solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio imposto ai creditori mediante la previsione di un piano di durata ragionevolmente breve e la cui esecuzione appaia verosimilmente prevedibile. Si osserva, poi, che la peculiarità del caso in esame è rappresentata dalla circostanza che il mutuo si trova in regolare ammortamento; che che l'art. 9, comma 3-*quater* della citata legge n. 3/2012 prevede che *"Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile"*, così sostanzialmente riproducendo l'art. 55, comma I, l.f., cosicché, in difetto di richiamo al comma secondo dell'articolo testé menzionato, non possono ritenersi automaticamente applicabili i principi esposti nella legge fallimentare in punto di scadenza dei debiti; e che il professionista incaricato ha attestato (pag. 26 della relazione) che lo stipendio del Dimasi consentirebbe il pagamento sia delle rate mensili previste nel piano, sia delle rate del mutuo immobiliare, sia le spese per il proprio sostentamento.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'omologazione del piano, si provvede in conformità.

Il Giudice

p.q.m.

omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED];

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di

Padova a cura e spese del ricorrente.

Si comunichi.

Padova, 3 aprile 2018

Il Giudice

dott. ssa Manuela Elburgo



Depositato in Cancelleria

il 13/4/18

